

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1288)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(TRABUCCHI)

e col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 NOVEMBRE 1960

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria e ai custodi in materia penale

ONOREVOLI SENATORI. — Le indennità dovute ai testimoni chiamati a deporre davanti all'Autorità giudiziaria in materia civile e penale, originariamente fissate dal regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, in lire 4 per ogni giorno di viaggio e in lire 6 per ciascuna giornata di soggiorno, sono state successivamente aumentate con decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 240, decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 89, decreto legislativo presidenziale 21 giugno 1946, n. 18, decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1277, e per ultimo, con legge 29 luglio 1949, n. 499, sono state elevate rispettivamente a lire 200 e lire 300 giornaliere.

Come, però, rilevato anche in sede di discussione in Parlamento del bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia, di fronte alle attuali condizioni di vita ed all'aumento generale dei prezzi, anche la misura anzidetta, per quanto sensibilmente maggiorata in confronto alle indennità originarie, si è dimostrata assolutamente inadeguata e determina molto spesso la non comparizione delle persone citate come testimoni e conseguenti frequenti rinvii dei procedimenti, con grave pregiudizio per la amministrazione della giustizia e per l'Esercizio.

Per evitare tali inconvenienti si provvede con gli articoli 1 e 2 dell'unito disegno di legge, che aumenta le indennità di cui trat-

tasi fissandole rispettivamente nella misura di lire 500 per ciascun giorno di viaggio, lire 800 per ciascuna giornata di soggiorno e di lire 300 giornaliera per i testi residenti nel luogo in cui saranno esaminati o ad una distanza minore di due chilometri e mezzo.

Con l'articolo 3 poi si eleva a lire 20 a chilometro la misura dell'indennità prevista dall'articolo 2 del citato regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, attualmente fissata in lire 4 a chilometro, considerando gli attuali costi dei servizi.

Le stesse esigenze già rilevate per i testimoni hanno determinato la necessità della revisione della disposizione di cui all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, concernente le indennità giornaliera spettanti ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria, fissate oggi nella misura unica di lire 1.800, 1.500 e 1.200, secondo che trattisi, rispettivamente, di laureati, diplomati o pratici, per qualunque distanza superiore ai tre chilometri dalla residenza. La revisione si è imposta soprattutto per i casi in cui i detti ausiliari del giudice siano costretti a trasferirsi ad una distanza tale dalla propria residenza da non consentire il rientro in sede nella stessa

giornata con la conseguente necessità di spese per vitto e alloggio.

Pertanto, mentre si è mantenuta la misura sopra indicata per l'ipotesi in cui la distanza sia compresa tra i tre ed i 150 chilometri, per i casi in cui si superi questo ultimo limite si è ritenuto, invece, necessario raddoppiare la misura stessa, fissandola per le tre categorie rispettivamente in lire 3.600, lire 3.000 e lire 2.400.

Con l'articolo 5, infine, si eleva alla misura unica di lire 200 l'indennità giornaliera spettante ai custodi in materia penale, oggi fissata dall'ancor vigente articolo 102 della tariffa penale approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, nella irrisoria misura di lire 1 e lire 0,75 a seconda della categoria del luogo di custodia.

Con gli articoli 6, 7 e 8 si dettano le necessarie disposizioni circa la compatibilità delle presenti norme con quelle oggi vigenti, si fissa la data di entrata in vigore della legge e si stabilisce che all'onere annuo, preventivato in lire 100 milioni, derivante dall'applicazione della stessa legge si provvederà mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-1961.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

La misura delle indennità spettanti ai testimoni indicati nell'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è elevata a lire 300 giornaliera.

## Art. 2.

La misura dell'indennità giornaliera e di soggiorno spettante ai testimoni indicati negli articoli 3, 4, 5, 6 e 27 del citato regio decreto è elevata rispettivamente a lire 500 per ciascun giorno di viaggio ed a lire 800 per ogni giornata di soggiorno.

## Art. 3.

La misura dell'indennità chilometrica prevista dall'articolo 2 del citato decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è elevata a lire 20 a chilometro.

## Art. 4.

Nel primo comma dell'articolo 5 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, dopo le parole: « maggiore di tre chilometri » sono aggiunte le seguenti: « e fino a 150 chilometri ».

Dopo il primo comma dello stesso articolo 5 della citata legge è aggiunto il seguente comma: « L'indennità giornaliera prevista dalle lettere a), b) e c) del comma che precede sono raddoppiate ove, per l'adempimento dell'incarico, i periti o consulenti

tecniche, gli interpreti ed i traduttori debbano trasferirsi a distanza maggiore di 150 chilometri dalla loro residenza ».

## Art. 5.

L'indennità giornaliera spettante ai custodi indicati negli articoli 102 e 103 della tariffa penale, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, è elevata alla misura unica di lire 200, ferme restando, in ordine alla durata dell'incarico, le riduzioni previste dal secondo comma dell'articolo 102 stessa tariffa.

## Art. 6.

Rimangono in vigore le attuali disposizioni non incompatibili con la presente legge.

## Art. 7.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

## Art. 8.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, prevista in 100 milioni di lire annue, si provvederà per l'esercizio 1960-61 mediante riduzione per un corrispondente importo del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » iscritto al capitolo n. 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.